



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

ART. 166-BIS, TUIR: «ENTRY» TAX

Dott. Giacomo D'Angelo
CTL Advisory S.t.p. S.r.l.

5 novembre 2018 – Milano





Agenda

- Quadro normativo
- Ambito soggettivo e oggettivo
 - Il Trasferimento di sede
 - Le stabili organizzazioni
 - Le operazioni straordinarie
 - Le società esterovestite
- Valorizzazione fiscale delle attività
 - «Valore normale»/«valore di mercato»
 - «Ruling internazionale»
 - Decorrenza della residenza fiscale in Italia
 - Correlazione tra «valore fiscale» e «valore contabile»
- Ulteriori aspetti
 - c.d. «Società di comodo»
 - c.d. «Patent Box»
 - Natura delle riserve oggetto di trasferimento
 - Perdite fiscali pregresse e generate *post* trasferimento
 - c.d. «Pex»
- Decorrenza ed attuazione della norma



Quadro normativo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Genesis:

- Risoluzione 9/E/2006 e Risoluzione n. 345/E/2008
- Comunicazione COM(2006)825 della Commissione delle Comunità Europee, Risoluzione del Consiglio Europeo 2008/C 323/01 e 2013/C 239 E/03
- Art 12 del Decreto in materia di “crescita ed internazionalizzazione delle imprese” → l’art. 166-bis, TUIR «trasferimento della residenza nel territorio dello Stato»

Lo Schema di direttiva:

Art. 3, «schema di Decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2016/1164/UE del 12 Luglio 2016 del Consiglio recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e della Direttiva 2017/952/UE del 29 maggio 2017 del Consiglio recante modifica della direttiva 2016/1164/UE relativamente ai disallineamenti da ibridi” → nuovo art. 166-bis TUIR «valori d’ingresso»



Quadro normativo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

La logica dell'intervento:

La direttiva 2016/1164/UE (c.d. direttiva ATAD) prevede in tema di c.d. "exit tax":

- (i) quale criterio generale di tassazione quello del "valore di mercato" e;
- (ii) che *"... Se gli attivi, la residenza fiscale o le attività svolte da una stabile organizzazione sono trasferiti in un altro Stato membro, detto Stato membro accetta il valore determinato dallo Stato membro del contribuente o della stabile organizzazione come valore di partenza degli attivi a fini fiscali, a meno che esso non rispecchi il valore di mercato ..."*.



**NON SI RAVVEDONO, NELLA NORMA, POTENZIALI CENSURE DI
INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA**



Nuovo art. 166-bis, TUIR:

Restyling della disposizione introdotta con il “decreto internazionalizzazione” e:

- (i) ampliamento fattispecie (stabili organizzazioni e relativi *assets* + operazioni straordinarie)**
- (ii) specifiche previsioni per i paesi UE**
- (iii) concetto di «valore di mercato» in luogo di «valore normale».**



Quadro normativo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

L'art. 166-bis, TUIR ed in particolare il criterio del «valore di mercato»:

- (i) tende a rendere il nostro paese più attraente per gli investitori permettendo, in genere, una maggiore valorizzazione degli *assets* (valore corrente > costo fiscale sostenuto), scongiurando in ogni caso potenziali problematiche di doppia imposizione
- (ii) è un criterio rispettoso del principio della potestà impositiva dei diversi Stati e di capacità contributiva - in Italia si tasserà (eventualmente) il solo plusvalore creatosi per effetto di apprezzamenti a far data dal trasferimento
- (iii) è un parametro che permette di non far dipendere la fiscalità interna da quella estera precedente e da connesse valutazioni in tema di congruità della tassazione all'estero
- (iv) è un criterio coerente con quanto previsto in tema di «exit tax», da ultimo anche nel contesto della recente direttiva 2016/1164/UE



Ambito soggettivo e oggettivo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Art. 166-bis, TUIR “... un soggetto che esercita un’impresa commerciale trasferisce nel territorio dello Stato la propria residenza fiscale ...”

SOGGETTI INCLUSI:

Società ed enti commerciali

Persone Fisiche titolari di redditi d’impresa

SOGGETTI ESCLUSI:

Persone fisiche non imprenditori

Enti non commerciali che non svolgono attività imprenditoriali

CIÒ CHE RILEVA È LA QUALIFICAZIONE TRIBUTARIA IN ITALIA

(Risoluzione 69/E/2016)

*Applicabilità alle **holding** → commercialità presunta a causa della forma giuridica adottata – art. 73, lett. a, b TUIR → società di capitali in genere*



Ambito soggettivo e oggettivo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Le stabili organizzazioni:

HP DI RESIDENZA		OGGETTO DEL TRASFERIMENTO	APPLICABILITA ART 166BIS
CASAMADRE	STABILE ORGANIZZAZIONE		
ITALIANA	ESTERA	STABILE ORGANIZZAZIONE	NO
ESTERA	ESTERA	STABILE ORGANIZZAZIONE	SI
ESTERA	ESTERA	CASAMADRE	SI (ANCHE LE S.O. ESTERE)
ESTERA	ITALIANA	CASAMADRE	SI (MA NON LA S.O. ITALIANA)

LA NORMA SI APPLICA SOLO AI SOGGETTI CHE NON SONO MAI STATI FISCALMENTE RILEVANTI IN ITALIA

BRANCH
EXEMPTION

“Schema di decreto” - applicazione dell’art. 166-bis a :

a) soggetto fiscalmente residente all’estero che trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attività e, per effetto del trasferimento, **lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare le attività trasferite**

b) soggetto fiscalmente residente all’estero che trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale o un ramo di azienda e, per effetto del trasferimento, **lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall’azienda o dal ramo di azienda trasferiti**



Ambito soggettivo e oggettivo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Le stabili organizzazioni:

c) un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica l'esenzione degli utili e delle perdite di cui all'articolo 168-ter trasferisce alla sede centrale attività facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione

BRANCH
EXEMPTION

Applicabilità dei criteri OCSE:

«... il trasferimento di attività a una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione si intende effettuato quando, **in applicazione dei criteri definiti dall'OCSE**, considerando la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o simili, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati, tali attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio di tale stabile organizzazione ...»



Ambito soggettivo e oggettivo



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Le operazioni straordinarie:


- 1) Risoluzione 69/E del 2016: interpretazione «per analogia»
- 2) “Schema di decreto” - applicazione dell’art. 166-bis a :
 - “...un soggetto fiscalmente residente all’estero è oggetto di **incorporazione** da parte di una società fiscalmente residente nel territorio dello Stato ...”
 - “... effettua una **scissione** a favore di una o più beneficiarie residenti nel territorio dello Stato ...” oppure
 - “... effettua il **conferimento di una stabile organizzazione** situata al di fuori del territorio dello Stato a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato ...”

Le società esterovestite:

- 1) Le previsioni della relazione al «decreto internazionalizzazione»
- 2) Disposizioni non presenti nello «schema di decreto»
- 3) Non vi sarebbe alcun evento traslativo della residenza ma la residenza sarebbe presupposta esclusivamente sulla base delle citate previsioni di legge → inapplicabilità art. 166-bis, TUIR



Art. 166-bis, TUIR:





■ Valorizzazione fiscale delle attività



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

d.m. 4 settembre 1996:

Albania	Ecuador	Kuwait	Samoa
Alderney	Egitto	Lettonia	San Marino
Algeria	Emirati Arabi Uniti	Libano	Santa Sede
Andorra	Estonia	Liechtenstein	Senegal
Anguilla	Etiopia	Lituania	Serbia
Arabia Saudita	Federazione Russa	Lussemburgo	Seychelles
Argentina	Filippine	Macedonia	Singapore
Armenia	Finlandia	Malaysia	Sint Maarten
Aruba	Francia	Malta	Siria
Australia	Georgia	Marocco	Slovenia
Austria	Germania	Mauritius	Spagna
Azerbaijan	Ghana	Messico	Sri Lanka
Bangladesh	Giappone	Moldova	Stati Uniti d'America
Barbados	Gibilterra	Monaco	Sud Africa
Belgio	Giordania	Montenegro	Svezia
Belize	Grecia	Montserrat	Svizzera
Bermuda	Groenlandia	Mozambico	Tagikistan
Bielorussia	Guernsey	Nauru	Taiwan
Bosnia Erzegovina	Herm	Nigeria	Tanzania
Brasile	Hong Kong	Niue	Thailandia
Bulgaria	India	Norvegia	Trinidad e Tobago
Camerun	Indonesia	Nuova Zelanda	Tunisia
Canada	Irlanda	Oman	Turchia
Cile	Islanda	Paesi Bassi	Turkmenistan
Cina	Isola di Man	Pakistan	Ucraina
Cipro	Isole Cayman	Polonia	Uganda
Colombia	Isole Cook	Portogallo	Ungheria
Congo	Isole Faroe	Qatar	Uruguay
Corea del Sud	Isole Turks e Caicos	Regno Unito	Uzbekistan
Costa d'Avorio	Isole Vergini Britanniche	Repubblica Ceca	Venezuela
Costa Rica	Israele	Repubblica Slovacca	Vietnam
Croazia	Jersey	Romania	Zambia.
Curacao	Kazakistan	Saint Kitts e Nevis	
Danimarca	Kirghizistan	Saint Vincent e Grenadine	



■ Valorizzazione fiscale delle attività



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Le novità dello schema di decreto:

1. Specifiche indicazioni con riguardo alla residenza cui fare riferimento nelle diverse casistiche di applicazione dell'art. 166-bis, TUIR (cfr. slides seguenti)
2. Criterio del «valore di mercato» per i paesi UE
3. Riferimento al «valore di mercato» e non più al «valore normale» con la espressa previsione che: *“...Il valore di mercato [...] è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o di un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 ...”*
4. Se trasferimento di complesso aziendale o ramo di azienda: iscrizione avviamento



■ Valorizzazione fiscale delle attività



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

La verifica della residenza – le diverse casistiche previste nello schema di decreto:

1. «trasferimento di sede»: verificare la residenza fiscale dell'entità trasferita prima del trasferimento di residenza in Italia
2. «incorporazioni, scissioni e conferimenti»: è la residenza fiscale del veicolo estero coinvolto nell'operazione a rilevare
3. «soggetto fiscalmente residente all'estero che trasferisce a una propria stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato attività e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare le attività trasferite»: è tale soggetto "che trasferisce gli *assets*" che deve essere residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella anzidetta lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni



■ Valorizzazione fiscale delle attività



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

La verifica della residenza – le diverse casistiche previste nello schema di decreto:

4. «soggetto fiscalmente residente all'estero che trasferisce nel territorio dello Stato un complesso aziendale o un ramo di azienda e, per effetto del trasferimento, lo Stato di residenza di tale soggetto perde il diritto di tassare i redditi generati dall'azienda o dal ramo di azienda trasferiti»: è tale soggetto “che trasferisce un complesso aziendale o un ramo d'azienda” che deve essere residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure in uno Stato incluso nella anzidetta lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni
5. «soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato che possiede una stabile organizzazione situata all'estero con riferimento alla quale si applica la “*branch exemption*” e la cui *branch* trasferisce alla sede centrale attività facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione»: è lo stato della “*branch esente*” che rileva



Spunti di riflessione:

1. *il criterio del «valore normale/di mercato» è derogabile ?*
SI, PURCHÈ SCELTA «PRO FISCO» E SUPPORTABILE DOCUMENTALMENTE

2. *Il ruling internazionale per il caso dei paesi esclusi dal d.m. del 1996, è obbligatorio?*

LA «VALORIZZAZIONE NORMALE/DI MERCATO» APPARE QUALE «LIMITE MASSIMO» → RULING NON OBBLIGATORIO (SUPPORTO DOCUMENTALE)

3. *Debolezze dello strumento del ruling internazionale:*

- non è previsto alcun termine entro cui il ruling deve concludersi
- non sono chiare le conseguenze di un ruling parziale (solo su alcune poste dell'impresa estera)
- non si comprende se in ipotesi di ruling negativo, il valore normale da confrontarsi agli altri due parametri (bilancio e costo) possa rimanere quello proposto o debba risultare allineato a quello sostenuto nel corso del procedimento dall'Amministrazione Finanziaria (si propende per questa seconda soluzione)


AGGIRABILE



Spunti di riflessione:

4. decorrenza della residenza fiscale in Italia

La mancata previsione del c.d. «split year» può comportare, secondo alcuni l'insorgere di una stabile organizzazione medio tempore.





■ Valorizzazione fiscale delle attività



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Spunti di riflessione:

5. Correlazione valori fiscali e valori contabili

La norma non prevede alcuna deroga al:

1. principio di previa imputazione a bilancio dei costi (art. 109 , comma 4, del Tuir) → SOGGETTI OIC e
2. principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR) → SOGGETTI IAS/IFRS

Soluzioni operative:

1. Rilevazione anche contabile dei valori correnti, sentiti gli organi preposti al controllo (SINDACI e SOCIETÀ DI REVISIONE), secondo quanto riscontrabile nel Notariato - Studio n. 152-2008 (§5) che, operando un'analogia con il caso della trasformazione societaria, sostiene che i valori correnti possano (*rectius*, debbano, ai fini del riconoscimento fiscale) essere rilevati anche nel bilancio" di trasferimento"
2. Soggetto OIC → applicazione volontaria degli IAS/IFRS (*fair value*)
3. (in ogni caso) deduzione extracontabile



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

c.d. «Società di comodo»



il valore fiscale di riferimento ai fini dell'art. 166 bis rileva anche per tale disciplina?

SI

Il “valore normale”/”valore di mercato” è il parametro di riferimento, senza alcuna deroga, e quindi anche ai fini della normativa in commento, non essendovi alcuna espressa deroga normativa in tal senso

Risoluzione 101/E/2013



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

c.d. «patent Box»

il rimpatrio di intangibili in Italia e la relativa valorizzazione al valore normale/di mercato è quella da considerarsi ai fini di tale disciplina?

NO

Il meccanismo di calcolo relaciona i “costi” sostenuti e l’incidenza delle spese effettivamente sostenute ai fini della ricerca e sviluppo sul totale dei “costi” sostenuti per l’*intangible*, compresi quelli di acquisizione. È quindi da escludere la rilevanza di valori fiscali (ex art. 166bis) che si discostano dai costi effettivi, i quali solamente devono essere i parametri da prendersi a riferimento per conteggiare l’agevolazione spettante



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Natura delle
riserve fiscali
oggetto di
trasferimento

come devono essere classificate le
eventuali riserve iscritte nel patrimonio
netto della società oggetto di
trasferimento?

Le eventuali riserve hanno natura di **RISERVE DI UTILI**,
dovendosi escludere altra diversa natura (i.e. «riserve in
sospensione d'imposta» e «riserve di utili», in quanto:
1. non c'è una specifica indicazione di legge in tal senso; e
2. le riserve sarebbero tassate nel Paese di origine in
occasione del trasferimento di residenza



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Riporto delle
perdite fiscali
maturate ante
trasferimento



Sono riportabili a scomputo dei futuri
redditi italiani?



NO

La società viene ad esistere in Italia, sotto il profilo fiscale,
solo successivamente al trasferimento di sede in Italia →
non è possibile riportare perdite maturate ante
trasferimento in vigenza del regime fiscale precedente
Risoluzione n. 345/E/2008



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Perdite fiscali
conseguite a
seguito del
trasferimento



Le perdite dei primi tre esercizi a
decorrere dall'efficacia del
trasferimento, possono essere
compensate senza limiti quantitativi?



NO, SE SOCIETÀ COSTITUITA DA PIÙ DI TRE ANNI

La norma prevede l'intrapresa di una vera e propria nuova attività:

1. i primi tre periodi di imposta devono decorrere dalla «data di costituzione»;
2. le perdite si devono riferire ad una «nuova attività produttiva».

Risoluzione n. 345/E/2008



Ulteriori aspetti



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Applicazione
della PEX alla
società
rimpatriata

Come si applicano i requisiti
«soggettivi» previsti dalla norma per
l'esenzione?

1. *holding period*: si considera anche il periodo ante trasferimento se il trasferimento della sede è avvenuto in continuità giuridica e fiscale;
2. *classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie*: si applica la c.d. «norma transitoria»: riferimento al bilancio, redatto all'estero, relativo al secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui la società abbia acquisito la residenza italiana.

Risoluzione n. 345/E/2008



Decorrenza della norma:

È previsto specifico provvedimento del Direttore dell'Agencia per stabilire le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento

MAI
PUBBLICATO

NESSUNA PREVISIONE NÈ NEL QUADRO RT («exit tax»), NÈ ALTROVE:
SEGNAZIONE IN QUADRO RV – SEZIONE 1 ?

IN OGNI CASO SI RITIENE LA NORMA OPERATIVA (Risoluzione 69/E/16)

Sanzioni per omissione o incompleta segnalazione:

10% dell'importo complessivo non indicato, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000 (sanzione *illo tempore* prevista per i c.d. "costi black list").



UNIONE
GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI
ED ESPERTI CONTABILI
DI MILANO

Grazie a tutti per l'attenzione
g.dangelo@ctladvisory.com

